



FORMAZIONE



Le dispense

# BESIDE YOU

Building European Systems for Investigation and DEfence of victims of human trafficking

**Lorenzo Trucco**

A.S.G.I.  
Associazione per gli Studi Giuridici  
sull'Immigrazione

Gli strumenti giuridici  
di contrasto alla tratta

*“Per quanto concerne il quadro normativo internazionale, il perseguimento della tratta degli esseri umani ha radici risalenti nel tempo: già nel 1926 veniva infatti approvata a Ginevra una Convenzione sulla schiavitù.”*



L'IRES Piemonte

realizza in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il progetto *“Beside You– Building European Systems for Investigations and Defence of Victims of Human Trafficking”*.

Il progetto è finanziato dal Consiglio d'Europa.



## CURRICULUM VITAE

Lorenzo Trucco

### QUALIFICA e INCARICHI


Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, avvocato cassazionista iscritto all'Albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 1976.

Svolge attività professionale nel campo del diritto penale e del diritto amministrativo con particolare riguardo alla materia del diritto dell'immigrazione e dell'asilo nonché alla tematica dei diritti umani.

Presidente co-fondatore dell'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione).

Condirettore della rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", ed. Franco Angeli; Coautore di varie pubblicazioni.

Già membro della "International Committee of Inquiry to protect Basic Human Rights in the face of globalisation".





Nella complessa vastità del fenomeno della tratta, emerge un dato centrale costituito dalla debolezza delle vittime, determinata anche da un vincolo innaturale tra le stesse e i loro sfruttatori: questo è il legame da spezzare se si vuole risolvere una situazione di tratta e si potrà far solo conquistando la fiducia delle vittime stesse. Anche per questo motivo, **l'approccio legislativo sul tema della tratta negli anni si è diversificato e ha integrato varie componenti**. Tuttavia manca ancora un CORPUS UNITARIO, le normative sono sparse tra i vari settori del nostro ordinamento.

Per quanto concerne il quadro normativo internazionale, il perseguimento della tratta degli esseri umani ha radici risalenti nel tempo: già nel 1926 veniva infatti approvata a Ginevra una “Convenzione sulla schiavitù” in risposta alla c.d. “tratta delle bianche”, mentre nel 1949 veniva firmata a New York la “Convenzione per la soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui”.

Assume grande importanza la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del dicembre 1994 che costituisce un passo molto importante per la definizione della tratta su tutti i fronti. Finalmente nel 2000, con la Conferenza di Palermo sulla criminalità organizzata, ci si addentra maggiormente nel fenomeno e, con i due Protocolli aggiuntivi, viene data una specifica definizione e differenziazione tra: traffico e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (smuggling) e tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento (trafficking). Questo ha successivamente avuto le dovute ricadute sulle normative dei paesi europei e principalmente, a livello UE sono state emanate 2 direttive :

- la Direttiva n. 36 del 2011 <Prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime>, che per la prima volta pone al centro il problema della tutela della vittima;
- la Direttiva n. 52 del 2009 <Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare>, incentrata sullo sfruttamento lavorativo

A livello nazionale si evidenziano:

- il **Decreto legislativo 24/2014** che ha attuato la Direttiva UE 36/2011, ulteriormente specificando i reati di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale, in particolare per quanto concerne la definizione di condotta, metodi coercitivi e scopi (Introduzione e trasferimento nel territorio, etc.), ribadendo come elemento integrativo della fattispecie criminosa lo stato di soggezione continuativa della vittima, ossia quando questa viene privata della capacità di autodeterminarsi

Tuttavia le applicazioni di questa normativa sono state estremamente limitate: vuoi per l'estrema debolezza della vittima (non vi sono sufficienti strumenti di tutela e “vantaggi”



per la vittima), vuoi per difficoltà nel condurre indagini transnazionali

- **il Decreto legislativo 109/2012**, in attuazione della Direttiva UE n. 52/2009. Questo Decreto introduce nel Testo Unico Immigrazione una specifica aggravante costituita dal grave sfruttamento lavorativo.

Importante sottolineare l'art. 603 bis c.p. sul reato di caporalato, introdotto anche a seguito dei fatti di Nardò (rivolta dei braccianti agricoli).

Anche questa normativa ha avuto poche applicazioni, soprattutto per un difetto di base, in quanto le ipotesi criminose riguardano solo l'intermediatore, mentre il datore di lavoro rimane sostanzialmente sullo sfondo: è comunque importante rilevare come per la prima volta la norma individui specificamente gli indici di grave sfruttamento lavorativo (4 criteri: orario, retribuzione, metodi di sorveglianza e condizioni alloggiative, condizioni igienico-sanitarie).

Occorre però sottolineare che questa norma è stata molto recentemente modificata dalla **L. 199/2016**, che non si concentra solo sulla figura del "caporale", ma colpisce anche il datore di lavoro. Si prevedono due distinte ipotesi di reato: una fattispecie base, con pena da 1 a 6 anni di reclusione, più multa per ciascuna persona sfruttata, sia per l'intermediario e sia per il datore di lavoro, allorché sussista lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno del medesimo; una ipotesi aggravata, punita con la reclusione da 5 a 8 anni più multa, allorché la condotta venga attuata mediante violenza o minaccia. Inoltre si definiscono ulteriormente gli indici di sfruttamento lavorativo, mentre, si introducono elementi aggiuntivi che riguardano, tra l'altro, la collaborazione con autorità (attenuante specifica) e la confisca dei beni, in maniera analoga ai reati di mafia. In sostanza si può dire che, almeno a livello di definizione normativa, sia stato fatto un notevole passo in avanti.

Oltre alla configurazione di ipotesi criminose per contrastare penalmente gli autori dei reati (tratta e sfruttamento), il sistema normativo prevede anche specifici **strumenti a tutela delle vittime**:

- **art. 18 T.U. immigrazione (legge Turco-Napolitano)**: in caso di violenza e grave sfruttamento (sessuale o lavorativo) si possono inserire le vittime in un percorso per ottenere il titolo di soggiorno. Tale percorso può essere giudiziario (prevede la denuncia degli sfruttatori) o sociale (prescinde dalla denuncia); questo secondo caso, sicuramente più delicato e di scarsa applicazione, costituisce un buon esempio di approccio integrato, responsabilizzando molto l'associazione o l'ente che assiste la vittima, ponendo sullo stesso livello soggetti con ruoli e funzioni diverse (forze dell'ordine, operatori, difensori).
- **art 18 bis**: si estende alle vittime di violenza domestica
- **art 22 TU comma 12 quater**: viene prevista la possibilità per la vittima, in caso di grave sfruttamento lavorativo, di ottenere un permesso di soggiorno, ma occorre che la stessa cooperi e denunci i propri sfruttatori. L'utilizzo di tale istituto ha però registrato numeri molto bassi, per ragioni varie, ma essenzialmente dovute alla vulnerabilità delle vittime.



**La protezione internazionale** presenta due pilastri fondamentali:

- l'asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra, che si basa sul fondato timore di subire una persecuzione;
- la protezione sussidiaria, che si basa invece sul concetto del grave danno che la persona subirebbe se fosse rinviaa nel suo paese di origine: ha il suo principale fondamento nell'art. 3 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, che possono consistere, ad esempio, anche nelle condizioni carcerarie.
- sussiste inoltre la protezione umanitaria, che non è legata ad elementi specifici, e rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia, per tutelare situazioni di vulnerabilità, ma anche di integrazione sociale.

**Il sistema della protezione internazionale** si è raramente incrociato con il sistema della tratta, anche se l'attinenza e la contiguità dei due temi appare evidente. Solo con il decreto legislativo 24/2014 si prevede espressamente una interazione tra i due sistemi, richiedendo da un lato che le Commissioni Territoriali segnalino alle autorità di polizia gli eventuali elementi di tratta, e dall'altro che gli agenti di polizia informino specificamente le vittime della normativa sulla protezione internazionale.

**Le linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**, redatte molto recentemente da UNHCR, Ministero dell'Interno e Commissione Nazionale per il Diritto di asilo, hanno opportunamente elaborato il delicato tema, cercando di indicare connessioni tra i due sistemi. Vengono pertanto enucleati degli indicatori di tratta tra i richiedenti asilo, affrontando le diverse casistiche che possono presentarsi, dal soggetto che si auto dichiara attualmente vittima, a quello che narra lo sfruttamento avvenuto in precedenza, a quello che nega ogni sfruttamento. Le linee guida vogliono pertanto indicare percorsi di sostegno e assistenza alle vittime, indirizzando verso il sistema antitratta ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Un ulteriore, e nuovo strumento normativo riguarda l'**accertamento dell'età del minore**: il Dpcm n. 234 del 2016 definisce i meccanismi per l'accertamento dell'età in relazione ai minori non accompagnati vittime di tratta, superando il sistema attuale che si basa sostanzialmente sull'esame radiologico del polso. Tale sistema si fonda su indici ormai obsoleti e presenta margini di errore molto alti.

La nuova normativa prevede invece un approccio multidisciplinare che coinvolge specialisti di strutture pubbliche attraverso, ad esempio, visita pediatrica auxologica, visita psicologica o neuropsichiatrica, con indicazione del margine di errore. E' inoltre previsto che la determinazione dell'età venga specificata in un apposito provvedimento adottato dal giudice competente per la tutela, e tale provvedimento è soggetto alla possibilità di impugnazione.

